

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 24 Febbraio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**1) RICORSO DELL'A.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA L'OASI/PETRARCA CALCIO A 5 DEL 23.1.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 407 del 3.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova Calcio a Cinque di Padova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### 2° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Prof. Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

**2) RICORSO DEL FINPLANET FIUMICINO AVVERSO LE SANZIONI:**

- **DELL'AMMENDA DI €1.500,00;**
  - **DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE I PROSSIMI DUE INCONTRI A PORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE;**
  - **DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE GRASSON RAFAEL;**
- SEGUITO GARA FINPLANET FIUMICINO/ACQUA & SAPONE MARINA CSA DEL 6.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 419 dell'8.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Finplanet Fiumicino di Fiumicino (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO DELL’A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ALLEVA GIANLUCA INFLITTA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI ISOLA LIRI/CISCO CALCIO ROMA DEL 14.2.2010**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 30 del 16.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 24 Febbraio 2010**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete